ACCORDO TERRITORIALE

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 30

DICEMBRE 2002 E DEL DECRETO MINISTERIALE 16 GENNAIO 2017 E CHE <u>ANNULLA E SOSTITUISCE IL</u>

PRECEDENTE DEPOSITATO IN DATA 28 OTTOBRE 2005

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 comma 3 della Legge 431/98 ed in attuazione della Convenzione Nazionale sottoscritta il 25 ottobre 2016 e recepita nel D.M. del 16 gennaio 2017

tra

Le Associazioni Provinciali della Proprietà Edilizia di Foggia:

A.P.P.E. - CONFEDILIZIA, in persona del presidente Sig. Franco Granata;

A.P.P.C., in persona del presidente Dott. Michele Marangelli;

CONFAPPI, in persona del segretario Avv. Saverio Catalano;

U.P.P.I, in persona del presidente Avv. Dario Balsamo

e

Le Associazioni Provinciali degli Inquilini di Foggia:

SUNIA, in persona del Segretario Provinciale Sig.ra Michela De Palma;

SICET, in persona del Segretario Provinciale Sig. Leonardo Piacquaddio;

UNIAT, in persona del Segretario Provinciale Sig. Pasqualino Festa;

ASSOCASA, in persona del Segretario Provinciale Sig. Gerardo Defeudis;

UNIONE INQUILINI, in persona della Segretaria Sig.ra Rosetta Signore;

A

2

per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo nel territorio amministrativo del Comune di FOGGIA, secondo il cosiddetto "CANALE AGEVOLATO", nonché per la stipula di contratti ad uso abitativo di natura transitoria e per le esigenze abitative degli studenti universitari.

PREMESSO

- che in data 28.10.2005 è stato stipulato l'accordo territoriale relativo al Comune di Foggia in attuazione alle previsioni della Legge 431/98;

1

fu /a/

- che in data 15.01.2017 è stato emesso il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di
 concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze indicato in epigrafe, in attuazione di quanto
 previsto dall'art. 4, co. 2, della Legge 9 dicembre 1998 n°431, pubblicato su GU n°62 del
 15.03.2017;
- che, pertanto, è necessario provvedere alla stipulazione di un nuovo Accordo Territoriale per il
 Comune di Foggia in sostituzione di quello stipulato il 28.10.2005;
- che la piena realizzazione degli obiettivi della nuova Legge sulle locazioni abitative costituisce interesse primario e comune delle categorie dei proprietari e degli inquilini;
- che tali obiettivi verranno raggiunti soltanto ove sia possibile una equilibrata affermazione dei diversi regimi previsti dalla Legge 431/98;

Le parti ritengono necessario individuare condizioni contrattuali che tengano conto della specificità dei mercato delle locazioni nel Comune di Foggia e nell'ambito dei principi stabiliti dalla Legge si propongono i seguenti obiettivi:

- favorire l'allargamento del mercato delle locazioni agli immobili attualmente sfitti, consentendo
 l'accesso alla locazione alle fasce sociali che attualmente ne sono escluse;
- contribuire alla risoluzione del problema "sfratti", in particolare quelli per morosità incolpevole,
 promuovendo la trasformazione dei contratti in corso in nuovi contratti a canoni più sostenibili
 anche attraverso misure di garanzie e di sostegno per la corresponsione dei canoni;
- far emergere il mercato nero ed irregolare dell'affitto.

Le parti convenute riconoscono l'importanza delle decisioni dell'Amministrazione Comunale ed intendono a loro volta assicurare il massimo impegno per consentire la massima diffusione ed uso delle tipologie contrattuali oggetto del presente Accordo.

Pertanto, i firmatari del presente Accordo convengono:

- sull'opportunità che l'Amministrazione Comunale divulghi e favorisca le tipologie contrattuali del presente Accordo, accompagnata al riconoscimento delle Attestazioni di Conformità dei contratti alla normativa vigente e ai parametri del presente Accordo attraverso delibere e protocolli d'intesa;
- sull'importanza che siano mantenuti i benefici fiscali e che siano riconosciuti solo a coloro che

A













applicheranno integralmente il presente Accordo;

sulla necessità di proseguire i suddetti obiettivi, curando la diffusione dello strumento contrattuale di cui all'art. 2, co. 3, L. 431/98 e alla verifica della sua corretta applicazione, come previsto dal D.M. 16.01.2017 di cui all'art, 1, co. 8, all'art, 2, co. 8 e all'art. 3, co. 5.

Le parti, come sopra costituite, hanno convenuto e stipulato quanto segue:

CONTRATTI AGEVOLATI

(Art. 2 comma 3 L. 431/98 e art. 1 D.M. 30.12.2002 e art. 1 D.M. 16.01.2017)



L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Foggia.

- Acquisite le più opportune informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone del territorio comunale, anche avvalendosi della banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e tenendo presente i valori di mercato, le dotazioni infrastrutturali e tipologie edilizie, allegata al presente accordo al numero "1";
- 2) Nel caso in cui l'immobile ricada nella linea di confine tra due zone, verrà presa in considerazione quella di maggior valore;
- 3) Per ognuna delle suddette 4 zone vengono definite n°4 fasce di oscillazione denominate "A+", "A", "B", "C", alle quali sono attributi, rispettivamente, due valori di canone, uno massimo ed uno minimo, espressi in EURO al mese, per metro quadro di superficie convenzionale, con una tolleranza del 5% in più o in meno, come da tabella "ZONE E FASCE" allegata al presente accordo, al numero "2";
- L'inserimento nelle rispettive fasce di oscillazione avverrà tenendo conto della presenza di elementi oggettivi caratterizzanti l'immobile, qui di seguito specificati:

ELEMENTI ESSENZIALI

- Appartamenti dal primo piano in poi (compresi i piani rialzati con giardino);
- Impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato ovvero impianti termici così come definiti dalla L

90/2013 e successive modificazioni;

- Presenza di ascensore per appartamenti collocati oltre il II° piano.

ELEMENTI NON ESSENZIALI

- Piano intermedio o piano rialzato con giardino;
- Presenza di condizionamento su almeno il 50% dei vani;
- Doppio servizio;
- Posto auto scoperto assegnato da delibera condominiale o box;
- Doppia esposizione;
- Cortile comune;
- Cantina/soffitta;
- Assenza totale di barriere architettoniche nell'edificio (L. 13/1989);
- Doppi vetri/ vetri termici o doppi infissi su almeno il 50% dell'abitazione;
- Sbarre anti-intrusione a infissi su almeno il 50% dell'abitazione;
- Porta blindata;
- Sistema di allarme singolo e/o videocamera e/o impianti di sicurezza e/o automazione (domotica)
- Impianto di Videocitofono;
- Copertura fibra ottica;
- Presenza di autoclave e/o riserva idrica condominiale e/o autonoma;
- Dotazioni di fonti energetiche rinnovabili;
- Terrazzo o giardino ad uso esclusivo di superficie non inferiore al 20% dell'unità immobiliare.
- 4) La collocazione degli immobili nelle rispettive fasce di oscillazione avverrà secondo i criteri sotto riportati:
- fascia "A+": immobili dotati di tutti gli elementi essenziali e da dieci a diciassette elementi non essenziali;
- fascia "A": immobili dotati di tutti gli elementi essenziali e da cinque a nove elementi non essenziali;
- fascia "B": immobili dotati di tutti gli elementi essenziali e da uno a quattro elementi non essenziali;
- fascia "C": immobili privi di almeno uno degli elementi essenziali e immobili privi di tutti gli elementi non essenziali.
- 5) All'interno dei valori minimo e massimo di ogni singola fascia di oscillazione, le parti contrattuali, assistite a loro richiesta dalle rispettive OO. SS., procederanno alla determinazione in concreto del canone mensile











di locazione di ogni singola unità immobiliare, all'interno delle fasce di oscillazione, tenendo conto anche della vetustà, della tipologia dell'immobile, del suo stato manutentivo, nonché dello stato manutentivo dello stabile in cui esso è ubicato, della presenza degli spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni, ecc).

I contratti individuali di locazione saranno stipulati secondo l'allegato tipo (Allegato "A") recante altresì, come con il presente accordo espressamente si conviene, le modalità di aggiornamento del canone fino alla misura massima del 75% della variazione ISTAT (per i contratti per i quali il locatore non opti per la "Cedolare Secca").

6) SUPERFICIE CONVENZIONALE

Le parti concordano, a maggior precisione, che le superfici dell'immobile sono fornite dal locatore e vengono indicate nel contratto di locazione ai fini della determinazione del canone.

Esse sono convenzionalmente così definite:

- 100% della superficie netta calpestabile dell'immobile;
- 50% della superficie del garage o box e dei posti auto accatastati;
- 25% della superficie dei terrazzi, balconi, lavanderie, cantine, porticati, verande, ripostigli, tavernette e mansarde;
- 20% dei posti auto non accatastati ma assegnati da regolamento o delibera condominiale;
- 10% delle superfici del verde e del cortile in condominio (quota millesimale).

Per gli immobili con superficie pari o inferiore a 38 mq., la superficie potrà essere incrementata del 20% fino al massimo di mg. 38. Per gli immobili con superficie pari o inferiore a 55 mg., la superficie potrà essere incrementata del 15% fino al massimo di mq. 55. Per gli immobili con superficie pari o inferiore a 70 mq., la superficie potrà essere incrementata del 10% fino al massimo di mq. 70.

Pertanto, la superficie aumentata non potrà superare il limite di mq. 38 per la fascia fino a 38 mq., di mq. 55 per quella di 55 mg. e di mg. 70 per quella di 70 mg.

I suddetti limiti tengono conto dei principi di cui alla Sentenza Corte Costituzionale nº 236 del 18.06.1987.

7) Nel caso di locazione di porzione di immobile, il canone dell'intero appartamento sarà frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, considerando anche parti e servizi condivisi. I mq. delle parti e dei servizi condivisi saranno calcolati in base al rapporto tra i vani ad uso esclusivo concessi in

locazione e i vani totali disponibili. La somma dei canoni parziali non potrà superare il canone dell'intero appartamento.

8) MAGGIORAZIONI PREVISTE PER I CONTRATTI DI CUI AGLI ALLEGATI "A", "B", "C"

DURATA CONTRATTUALE: Nel caso in cui le parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a tre anni, la fascia di oscillazione di cui all'allegato "1" (ZONE E FASCE) subirà nei valori minimo e massimo un aumento fino al 2% per i contratti di durata di quattro anni, fino al 4% per i contratti di durata di cinque anni e fino al 6% per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l'intera durata contrattuale.

ARREDAMENTO: Quando l'immobile è parzialmente ammobiliato, ma con blocco cucina, la maggiorazione del canone verrà valutata fino ad un massimo del 10%.

Se l'appartamento è completamente ammobiliato, si applica la maggiorazione fino ad un massimo del 20% del canone. Si intende completamente ammobiliato l'immobile il cui arredo comprenda i vani letto, il soggiorno, il bagno e la cucina. Quest'ultima comprensiva del piano cottura, del forno, del frigorifero e della lavatrice. Gli elettrodomestici dovranno essere efficienti e funzionali ivi compresi il televisore.

<u>CLASSE ENERGETICA</u>: Alle unità abitative con una classe energetica superiore alla E potrà essere progressivamente applicata una maggiorazione al canone:

- Classe energetica D: maggiorazione del 3%
- Classe energetica C: maggiorazione del 4%
- Classe energetica B: maggiorazione del 6%
- Classe energetica A1, A2, A3, A4 maggiorazione del 8%
- 9) Le eventuali maggiorazioni previste dal presente Accordo, si applicano al canone base in maniera progressiva. Si precisa che il secondo aumento percentuale si applica su canone già aumentato del primo e così di seguito per altri eventuali aumenti.
- 10) Per la ripartizione degli oneri accessori il locatore e il conduttore faranno riferimento alla tabella "ONERI ACCESSORI" allegata al presente Accordo, alla lettera "D", ed espressamente approvata dalle Organizzazioni stipulanti. Resta comunque inteso che, per tutto quanto non previsto, si farà riferimento agli articoli 9 e 10 della L. 392/78.

CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI

nsitori ordin

A

₹ 2

2

3

A

My Jun,

(Art. 5, Co. 1, L. 431/98 e Art. 2 D.M 30.12.2002 e Art. 2 D.M. 16.01.2017)

I contratti di locazione di natura transitoria hanno durata non superiore a diciotto mesi.

- 1) Ai fini dell'art. 2, comma 2, D.M. 30.12.2002 e D.M. 16.01.2017, le Organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuali transitori ordinari sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le stesse fasce di oscillazione e con le stesse modalità dei contratti agevolati di cui all'art.2 co.3 L.431/98, per le zone del solo Comune di FOGGIA.
- 2) I contratti suddetti, per i quali le Organizzazioni stipulanti concordano l'applicazione della medesima di tabella "ONERI ACCESSORI", potranno essere stipulati secondo l'allegato tipo (Allegato "B") quando ricorra almeno una delle sotto elencate circostanze, che soddisfi, rispettivamente, le esigenze dei locatori o dei conduttori.

PER I LOCATORI:

- a) Destinarlo ad abitazione propria o dei figli o dei parenti entro il secondo grado che contraggano matrimonio o inizino una convivenza di fatto o, raggiunta la maggiore età ed autonomia economica, lascino l'abitazione della famiglia d'origine;
- Destinarlo ad abitazione propria o dei figli o dei parenti entro il secondo grado che in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, debbano rilasciare l'alloggio di servizio;
- c) Destinarlo all'esercizio dell'attività propria, del coniuge, del figlio o dei parenti entro il secondo grado a seguito del conseguimento di titolo abilitativi al lavoro e/o professione;
- d) Destinarlo ad abitazione propria, dei figli, o dei parenti entro il secondo grado, per rientro dall'estero o da altre località in cui si risieda o ci si trasferisca temporaneamente, per comprovati motivi di lavoro o di studio, o per motivi di salute o per necessità di assistenza a parenti entro il secondo grado;
- e) Destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secondo grado per ragioni di studio o di lavoro, esclusivamente per gli immobili in luogo diverso da quello di residenza del locatore;

In the







- f) Eseguire lavori di ristrutturazione, nell'unità immobiliare, per i quali ha fatto richiesta di concessione o autorizzazione edilizia o SCIA o altro titolo abilitativo;
- g) Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata, espressamente indicata nel contratto e documentata.

PER I CONDUTTORI:

- a) Trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- b) Contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in Comune diverso da quello di residenza;
- c) Insegnanti, docenti di scuola media superiore ed inferiore, professori, assistenti ed incaricati universitari e personale amministrativo della scuola e della università assegnati temporaneamente ad incarichi nel territorio amministrativo del Comune di San Severo;
- d) Necessità di cure o assistenza a familiari in Comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso;
- Ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore;
- f) Assegnazione di alloggio ERP o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio che si renda disponibile entro 18 mesi, dimostrabile con compromesso regolarmente registrato;
- g) Vicinanza momentanea a parenti bisognosi.

Le ragioni di transitorietà dovranno essere adeguatamente documentate. Si specifica inoltre, che per la stipula dei contratti di cui sopra, è sufficiente la sussistenza di una delle su indicate esigenze in capo a solo una delle parti contraenti.

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 2, co. 5, D.M. 16 gennaio 2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dal presente accordo, o difficilmente documentabili, dovranno avvalersi dell'assistenza di un rappresentante delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo, che dovranno attestare l'assistenza fornita dandone atto nel contratto sottoscritto tra le parti. In particolare le modalità bilaterali di supporto possono consistere:

a) Accertamento della rispondenza delle dichiarazioni non comprese nell'elenco di cui sopra o



\$







difficilmente documentabili, ai criteri di cui alla Legge 431/98 ed all'Art. 2, co. 1 del D.M. 16.01.2017 e loro formulazione nel contratto;

 b) Attestazioni delle parti ai fini della prova testimoniale in un eventuale procedimento giudiziario.
 Il conduttore ha diritto di recesso con preavviso di 30 giorni se la durata del contratto è inferiore a mesi sei e di due mesi quando la durata è fino a diciotto mesi.

Il deposito cauzionale non potrà essere superiore all'importo di una mensilità del canone per contratti fino a sei mesi, non superiore a due per contratti di durata fino a diciotto mesi.

3) Per i suddetti contratti le Organizzazioni stipulanti concordano le medesime maggiorazioni previste per i contratti stipulati ai sensi dell'art. 2, co. 3, L. 431/98.

4) In conformità con le previsioni del D.M. del 16/07/2017, la modalità di determinazione del canone di cui al presente Accordo si applica ai Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento.

000000

CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI

(Art. 5 commi 2 e 3 L. 431/98, Art. 3 D.M. 30.12.2002 e Art. 2 D.M. 16.01.2017)

Tali contratti sono utilizzabili per studenti universitari e post universitari e di Istituti di Istruzione Superiore in un comune diverso da quello di residenza, hanno durata da sei mesi a tre anni, possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti.

1) Il canone di locazione dei contratti transitori per gli studenti universitari sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati, come da tabella "ZONE E FASCE" allegata al presente Accordo, limitatamente al Comune di FOGGIA.

2) Per gli immobili di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) L. 431/98, il canone di locazione di cui alle fasce di oscillazione riportate nella tabella "ZONE E FASCE" subirà un aumento nei valori minimi e massimi in ragione del 5%, a valere per l'intera durata contrattuale.

3) Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l'allegato tipo (Allegato "C") recante, altresì, come con il presente Accordo espressamente si conviene, le modalità di aggiornamento del canone fino alla misura massima del 75% della variazione ISTAT (per i contratti per i quali il locatore non opti per la

fh s

M

2

H

di A

in te,

la .

"Cedolare Secca").

- 4) La ripartizione degli Oneri Accessori, tra locatore e conduttore, avverrà in base alla tabella "ONERI ACCESSORI" allegata al presente Accordo (Allegato "D") ed espressamente approvata dalle Organizzazioni stipulanti.
- 5) Nel caso di locazione a più studenti è consentito il recesso anche di un solo occupante e la sua sostituzione con altro studente con un preavviso di due mesi. In questa ipotesi tutti gli obblighi di variazione sono a carico della parte conduttrice dal mese dell'intervenuto recesso ferma restando la solidarietà dello studente recedente per i pregressi periodi di conduzione. In mancanza della sostituzione con altro studente, tutti gli oneri rimangono a carico degli studenti che hanno stipulato il contratto, in solido tra loro.
- 6) Il deposito cauzionale non potrà essere superiore all'importo di una mensilità del canone per i contratti a sei mesi, non superiore a due per i contratti fino a tre anni.
- Per i suddetti contratti le Organizzazioni stipulanti concordano le medesime maggiorazioni previste per i contratti stipulati ai sensi dell'art. 2, co. 3, L. 431/98.

11) CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO

I canoni massimi dell'Alloggio Sociale, in applicazione dell'art. 2, co. 3 del Decreto 22.04.2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'Art. 1, co. 7, secondo periodo del D.M. 16.01.2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente accordo.

Nella definizione di detti canoni si applicano le modalità di calcolo previste nel presente accordo.

Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dall'allegato "D" del presente accordo.

12) COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE

Per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 D.M. 16 gennaio 2017, dall'articolo 16 del tipo di contratto allegato "A" e "C", e articolo 17 del tipo di contratto allegato "B" dello stesso DM si applica quanto previsto dal DM sopracitato utilizzando l'allegato "3" del presente Accordo.

13) EQUITA' FISCALE





Le parti danno atto dell'importanza delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge e conseguenti all'utilizzo del presente Accordo.

Nella redazione e sottoscrizione dei contratti, le parti possono essere assistite dalle rispettive OO.SS. firmatarie del presente Accordo.

I contratti non assistiti potranno essere attestati (sulla base degli elementi oggettivi dichiarati e sottoscritti dalle parti contrattuali, a cura e con assunzione di responsabilità dalle parti contrattuali stesse) da parte di almeno una delle Organizzazioni firmatarie dell'Accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'Accordo stesso, anche in riferimento alle agevolazioni fiscali.

L'attestazione prevista dagli articoli 1 e 2 comma 8, e articolo 3 comma 5 del D.M. 16.01.2017, è rilasciata alla parte richiedente da almeno una Organizzazione della Proprietà Edilizia e/o dei Conduttori firmatari del presente Accordo, tramite la elaborazione e consegna del modello Allegato "4".

Si ritiene che tutti i rapporti contrattuali anche in essere che rispondono ai principi di questo Accordo possano essere riformulati, anche anticipatamente la loro scadenza.

Di contro, i firmatari del presente Accordo, ritengono opportuno evitare che siano riconosciute agevolazioni fiscali a contratti solo nominalmente conformi al presente Accordo e quindi difformi nella sostanza.

Per questa ragione si concorda sull'opportunità di utilizzare l'apposita modulistica allegata al presente Accordo, per formalizzare ogni nuovo contratto. L'uso della modulistica, per il cui utilizzo le parti firmatarie s'impegnano a dare assistenza operativa ai contraenti, servirà a documentare all'Amministrazione Comunale la sussistenza di tutti gli elementi necessari a dimostrare il rispetto sostanziale del presente Accordo.

Si precisa che tutti i contratti di locazione andranno redatti secondo gli allegati "A"," B", "C" fatte salve le deroghe previste dal presente Accordo Territoriale che resterà in vigore, in base alle disposizioni di Legge e a partire dalla data del deposito dello stesso presso il Comune di FOGGIA, sino a revisione ufficiale da parte delle OO.SS.

Le OO.SS. firmatarie del presente Accordo si rendono disponibili ad assistere le parti (Locatrice e Conduttrice) per la definizione delle condizione del contratto, compresa la determinazione del canone, la registrazione dello stesso e la compilazione dell'allegato "5" per la verifica.

11/2/

8

6





RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO TERRITORIALE:

Il presente Accordo Territoriale, che avrà durata di tre anni a decorrere dalla data del suo deposito presso il Comune di Foggia, potrà formare oggetto, di intesa tra le parti, di revisione anche prima della sua scadenza nelle ipotesi in cui:

- a) Siano deliberate dal Comune di Foggia specifiche aliquote IMU, TASI (ovvero IUC) per gli immobili concessi in locazione con contratto stipulato in base al presente Accordo;
- b) Siano modificate, con provvedimento legislativo, le agevolazioni fiscali previste dall'art. 8 della L.
 431/98;
- c) Siano intervenute consistenti variazioni delle condizioni di mercato dei canoni di locazione per la città di Foggia;
- d) Sia ritenuto necessario dalle parti stipulanti procedere ad una modifica dell'Accordo stesso.

Il presente Accordo Territoriale, dopo la scadenza triennale, resterà comunque in vigore sino alla sottoscrizione di un nuovo Accordo.

Qualora, entro un anno dalla scadenza triennale del presente accordo, le OO.SS. non addivengano alla sottoscrizione di un nuovo accordo, ai fini della stipula di nuovi contratti di cui agli allegati A, B ed C, i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione potranno essere annualmente aggiornati nella misura del 75% della variazione in aumento accertata dall'I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente.

Le Associazioni firmatarie del presente accordo, potranno riunirsi periodicamente per definire eventuali variazioni dei minimi e dei massimi delle fasce di canone e una migliore definizione delle maggiorazioni o diminuzioni relative ad esigenze che potranno emergere.

ALTRE CLAUSOLE:

Le Organizzazioni stipulanti hanno convenuto l'inserimento in ogni singolo contratto, della seguente clausola:


"Le parti contrattuali e le OO. SS. che hanno prestato la loro assistenza durante la stipula del contratto si danno atto, reciprocamente, che il canone di locazione è stato determinato tenendo conto:



 $\frac{1}{\sqrt{2}}$









DELIMITAZIONE ZONE COMUNE DI FOGGIA

IL COMUNE DI FOGGIA, AI FINI DELLA STIPULA DEGLI ACCORDI TERRITORIALI E' STATO SUDDIVISO IN 4 ZONE, LE QUALI A LORO VOLTA RISULTANO ESSERE DELIMITATE DALLE VIE E STRADE CHE SEGUONO:

ZONA 1: AREA INTERNA DELIMITATA DALLE SEGUENTI VIE: PIAZZA CAVOUR, VIA SCILLITANI SINO ALL'INCROCIO CON VIA MONTEGRAPPA, VIA DEL CARSO, VIA RE DI PUGLIA, PIAZZA VITTORIO VENETO, VIA MANFREDI, VIA SANT'ANTONIO, VIA SANT'ALFONSO MARIA DE' LIGUORI SINO ALL'INCROCIO CON VIALE CANDELARO, VIALE CANDELARO, VIALE OFANTO SINO ALL'INCOCIO CON VIA GUGLIELMI, VIA CAGGESE SINO ALL'INCROCIO CON VIA GALLIANI, VIA GALLIANI VERSO PIAZZA CAVOUR.

ZONA 2: DALLA PERIMETRAZIONE DI VIALE CANDELARO, VIALE GIOTTO SINO ALL'INCROCIO CON VIA ALTAMURA, VIA ALTAMURA, VIA ROVELLI, VIA L. PEROSI, VIA MARTIRI DI VIA FANI, VIA P. TELESFORO, VIA NATOLA, VIALE I MAGGIO, VIA DEGLI AVIATORI SINO ALL'INCROCIO CON VIA EINAUDI, VIA D'ADDEDDA SINO ALL'INCROCIO CON VIA LENOTTI, VIA SMALDONE SINO ALL'INCROCIO CON CORSO DEL MEZZOGIORNO, CORSO DEL MEZZOGIORNO VERSO VIALE OFANTO.

ZONA 3: TUTTE LE VIE ESTANTI NON RICOMPRESE NELLA ZONA 1 E 2.

ZONA 4: AGRICOLA E FRAZIONI.

A.P.P.E. CONFEDILIZIA CONFAPPI (A.P.P.C U.P.P.I.


(Franco Granata) (Saverio Cataliano) (Michele Marangelli) (Dario Balsamo)

(Sunia) SICET UNIAT ASSOCASA UNIONE INQUILINI (Michela De Ralma) (Leonardo Riacquaddio) (Pasqualino Festa) (Gerardo Defecicis) (Rosetta Signore)

TABELLA ZONE E FASCE

TABELLA ZONE E FASCE						
		FASCE				
ZONE		A+	Α	В	С	
70NA 1	max	5,35	4,46	4,18	3,07	
ZONA 1	min	1,61	1,34	1,24	0,83	
70NA 2	max	5,02	4,18	3,91	2,79	
ZONA 2	min	1,49	1,24	1,14	0,72	
70NA 2	max	4,69	3,91	3,36	2,51	
ZONA 3	min	1,37	1,14	1,03	0,62	
7004.4	max	3,35	2,79	2,51	1,95	
ZONA 4	min	0,86	0,72	0,62	0,31	

A.P.P.E. CONFEDILIZIA (Franco Granata)	CONFAPPI (Saverio Catalano)	A.P.P.C./	U.P.P.I. (Dario Balsamo)
SUNIA		UNIAT ASSOCASA qualino Festal (Gerardo Defe	
1. 6		· · · ·	v



CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)
come da accordo territoriale del e D.M. del 16.01.2017

II/La sig./soc. (1)	
di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2) in persona di)	
concede in locazione al/ alla sig. (1)	
di seguito denominato/ a conduttore, (assistito/ a da (2)in persona	
di),	
che accetta,	
per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in	
cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali:	
solalo, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.),	
riportata nel N.C.E.U (3)	X
non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.	X
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.	d
La locazione e regolata dalle pattuizioni seguenti.	1/2
Articolo 1 (Durata)	1
Il contratto è stipulato per la durata di anni () (5), dal al	
, e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del	
medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del	
locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di	
cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e	
con le modalità di cui al citato articolo 3.	_ /
Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare	1
la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del	2
contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.	
In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse	01
condizioni.	1
Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima	No
scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha	0
riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di	
cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei	
mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.	
	001
Articolo 2 (Canone)	XX-A
Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo locale definito tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini e depositato il	Of)
presso il Comune di, è convenuto in euro, che il	0
conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di	
bonifico bancario, ovvero, in n rate eguali anticipate di	
euro ciascuna, alle seguenti date:	
(4)	
Il canone sarà/non sarà aggiornato ogni anno a richiesta del locatore nella misura	0
massima del 75% della variazione Istat verificatasi rispetto al mese precedente	
quello di inizio del presente contratto (4) OVVERO In applicazione dell'art.3, co.11,	
D.Lgs.23/2011, il locatore dichiara di optare per il regime fiscale della "cedolare	

secca". Pertanto, per tutta la durata del contratto e, comunque, fino alla eventuale revoca di tale "opzione", il locatore rinuncia espressamente alla facoltà di richiedere qualsiasi aggiornamento del canone. L'eventuale revoca dovrà essere comunicata nei modi espressamente previsti dalla Legge e comunque entro il di ogni anno. In caso di revoca dell'opzione, il canone, come sopra convenuto, sarà aggiornato ogni anno, a richiesta della locatrice ed a partire dall'anno successivo a quello della comunicazione di revoca, nella misura del 75% della variazione ISTAT verificatasi rispetto al mese precedente quello di inizio del nuovo regime fiscale. (4)

Articolo 3 (Deposito cauzionale)

Articolo 4 (Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D all'Accordo Territoriale.

Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

Articolo 5 (Spese di bollo e di registrazione)

Le eventuali spese di bollo e di registrazione del presente contratto sono a carico di entrambi le parti in ragione del 50% ciascuno; gli eventuali bolli per le ricevute consequenti sono a carico del conduttore. (6)

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, ed al pagamento dell'imposta di registro annuale dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

Articolo 6 (Pagamento, risoluzione e prelazione)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene concessa la prelazione alla parte conduttrice esclusivamente nell'ipotesi prevista dall'art.3/G della L.431/98 - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Articolo 7 (Uso)


L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione, sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della L. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404/1988.

A









Articolo 8 (Recesso del conduttore)

E' facoltà del conduttore recedere in qualsiasi momento dal contratto previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

Articolo 9 (Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Articolo 10 (Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo, nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 11 (Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 12 (Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, del citato DPR.

Articolo 13 (A.P.E.)

In conformità all'art. 6 co. 3 del D. Lgs 19 agosto 2005, n. 192 modificato da D.L. 4 giugno 2013 n. 63 di attuazione della direttiva 2010/31/UE e successive modificazioni, la parte Conduttrice dà atto di aver ricevuto dal Locatore in data odierna l'Attestato di Prestazione Energetica redatto da _______ in data ______, relativo a quanto oggetto del presente atto e di essere edotta della sua validità decennale e della necessità di un suo aggiornamento ad ogni intervento di ristrutturazione,

\$











edilizio ed impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell'immobile stesso.

Articolo 14 (Accesso)

Articolo 15 (Commissione di negoziazione paritetica)

La Commissione di negoziazione paritetica, di cui all'art. 6 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'Articolo 4, comma 2, della Legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo Territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal Regolamento, *Allegato E*, al citato Decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 16 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.

Articolo 17 (caratteristiche dell'immobile e determinazione del canone)

Le parti contrattuali e le OO.SS. che hanno prestato la loro assistenza durante la stipula del contratto si danno atto, reciprocamente, che il canone di locazione è stato determinato tenendo conto:

- della zona in cui è ubicato l'immobile: (zona)
- della fascia di oscillazione del canone: (fascia)
- dei seguenti elementi essenziali:
- dei seguenti elementi non essenziali:
- della superficie convenzionale dell'immobile che risulta essere di mg.: ..
- della durata contrattuale pari ad anni + 2 anziché anni 3+2
- della classe energetica dell'immobile: (classe)
- della circostanza che l'appartamento è completamente o parzialmente ammobiliato con mobilio efficiente ed elettrodomestici funzionali;

Altre clausole:	
Letto, approvato e sottoscritto	
, и,	

A MANA

Just Justo

In Jan

Il locatore	Il conduttore
A mente dell'articolo 1342, secondo comma, ci i patti di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11	
Il locatore	Il conduttore
Per prestata	assistenza
L'organizzazione dei proprietari	l'associazione degli inquilini

NOTE:

- (1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
- (2) L'assistenza è facoltativa.
- (3) Riportare i dati catastali dell'unità immobiliare: Foglio, Particella, Sub, classe, categoria, rendita catastale.
- (4) Cancellare la parte che non interessa.
- (5) La durata minima è di anni tre.
- (6) Imposta non dovuta in caso di adesione all'opzione fiscale "Cedolare Secca".

A.P.P.E. CONFEDILIZIA CONFAPPI DE DE LO U.P.P.I.

SUNTA SICET UNIAT ASSOCIASA UNIONE INODILINI

FOJELL FIGURE



CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1) come da accordo territoriale del e del D.M. 16.01.2017

II/La sig./soc. (1)di seguito denominato/ a	
locatore (assistito/ a da <i>(2)</i> in persona di) concede	
in locazione al/ alla sig. (1)	
di seguito denominato/ a conduttore, (assistito/ a da (2)), che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in	
npianoscala intcomposta di nvani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, riportata nel	
N.C.E.U (3)non ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.	
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.	
Articolo 1(Durata)	
Il contratto è stipulato per la durata dimesi (5), dal al al allorché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 cessa senza	
bisogno di alcuna disdetta.	-
Articolo 2 (Esigenza del locatore) (4) Il locatore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con	
il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l'allegato C- e dall'Accordo tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini della provincia di	
dicinara la seguente esigenza che giustinica la transitorieta dei contratto.	
Il locatore ha l'onere di confermare il verificarsi di quanto ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi al conduttore entro giorni prima della scadenza del contratto.	(
In caso di mancato invio della lettera oppure del venire meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto s'intende ricondotto alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98. In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo	
adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.	,
Articolo 3 (Esigenza del conduttore) (4) Ai sensi di quanto previsto dall'Accordo tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini della Provincia di Foggia depositato il presso il Comune di, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'unità immobiliare per un periodo non eccedente i	

			documenta	allegando	al presente
Articolo	4 (Canone)				
	annuo di locazione,				
	ganizzazioni dei prop Comune di				
	re si obbliga a corrisp				
	bancario, ovvero				
euro		ciascuna,	alle	seguenti	date
		(4)			

Il canone sarà/non sarà aggiornato ogni anno a richiesta del locatore nella misura massima del 75% della variazione Istat verificatasi rispetto al mese precedente quello di inizio del presente contratto (4) OVVERO In applicazione dell'art.3, co.11, D.Lgs.23/2011, il locatore dichiara di optare per il regime fiscale della "cedolare secca". Pertanto, per tutta la durata del contratto e, comunque, fino alla eventuale revoca di tale "opzione", il locatore rinuncia espressamente alla facoltà di richiedere qualsiasi aggiornamento del canone. L'eventuale revoca dovrà essere comunicata nei modi espressamente previsti dalla Legge e comunque entro il di ogni anno. In caso di revoca dell'opzione, il canone, come sopra convenuto, sarà aggiornato ogni anno, a richiesta della locatrice ed a partire dall'anno successivo a quello della comunicazione di revoca, nella misura del 75% della variazione ISTAT verificatasi rispetto al mese precedente quello di inizio del nuovo regime fiscale. (4)

Articolo 5 (Deposito cauzionale)

Articolo 6 (Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D all'Accordo Territoriale e al decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98.

Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

Articolo 7 (Spese di bollo e registrazione)

Le eventuali spese di bollo e di registrazione per il presente contratto sono a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna; le eventuali spese per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. (7)

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.







ph toute In

Articolo 8 (Pagamento, risoluzione e prelazione)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n 392/78.

La vendita dell'unità immobiliare locata non costituisce motivo di risoluzione del

contratto.

Articolo 9 (Uso)

la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.

Articolo 10 (Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno prima. (8)

Articolo 11 (Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590

del Codice civile, di quanto segue:.

ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)

Articolo 12 (Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni, diretti o indiretti, che possano derivargli da fatti non dipendenti dal locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 13 (Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da

almeno tre conduttori.

Articolo 14 (Impianti)

Soft

JA XY





And My

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11,

comma 2, dello stesso.

Articolo 15 (A.P.E.)

Articolo 16 (Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l'unità immobiliare locata il conduttore deve consentire la visita all'unità immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

.....(4)

Articolo 17 (Commissione di negoziazione paritetica)

La Commissione di negoziazione paritetica, di cui all'art. 6 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'Articolo 4, comma 2, della Legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo Territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal Regolamento, *Allegato E*, al citato Decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 18 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle

norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.

Articolo 19 (caratteristiche dell'immobile e determinazione del canone)

D








The -



Le parti contrattuali e le OO.SS. che hanno prestato	la loro assistenza durante la	
stipula del contratto si danno atto, reciprocamente,	che il canone di locazione è	
stato determinato tenendo conto:		
 della zona in cui è ubicato l'immobile: (zona . 		
 della fascia di oscillazione del canone: (fascia 		
- dei seguenti elementi essenziali:		
- dei seguenti elementi non essenziali:		
della superficie convenzionale dell'immobile c		
 della classe energetica dell'immobile: (classe 		
*		
Altre clausole		
Letto, approvato e sottoscritto		
, II		
Il locatore		
Il conduttore		00
ii coridattore		V
A mente dell'articolo 1342, secondo comma, del Codic	e civile, le parti specificamente	
approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10	0, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del	
presente contratto.		
*** * ********************************		10
Il locatore		
Il conduttore		
		V
Per prestata assistenz	a	8
L'associazione dei proprietari	l'associazione degli inquilini	1
NOTE:		91
		CYD
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cogne	ome; luogo e data di nascita;	· LA
domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridica	he, indicare: ragione sociale,	1
sede, codice fiscale, partita Iva, numero d'iscrizione	e al Tribunale; nonché nome,	
cognome, luogo e data di nascita del legale rapprese	ntante.	
(2) L'assistenza è facoltativa.		1
(3) Riportare i dati catastali dell'unità immobiliare: F	-oglio, Particella, Sub, classe,	1
categoria, rendita catastale.		- 1
(4) Cancellare la parte che non interessa.	-	$\wedge \wedge$
(5) La durata minima è di mesi uno e quella massima		4
(6) Il deposito cauzione non può essere superiore a		1
canone per contratti fino a sei mesi, non superiore a	due per contratti di durata fino	M
a diciotto mesi.	no fiscale "Codolara Sacca"	\circ
(7) Imposta non dovuta in caso di adesione all'opzion(8) Il conduttore ha diritto di recesso con preavviso		
contratto è inferiore a mesi sei e di due mesi quar		

mesi.



CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 2) come da accordo territoriale del

II/La sig./ soc. (1)	
(assistito/a/ i da (2)	
Articolo 1 (Durata) Il contratto è stipulato per la durata dimesi (5), dalal	
Articolo 2 (Natura transitoria) Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra	(
Articolo 3 (Canone) Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo di cui all'articolo 2 è convenuto in euro, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero, in n rate eguali anticipate di euro	
Il canone sarà/non sarà aggiornato ogni anno a richiesta del locatore nella misura massima del 75% della variazione Istat verificatasi rispetto al mese precedente quello di inizio del presente contratto (4) OVVERO In applicazione dell'art.3, co.11, D.Lgs.23/2011, il locatore dichiara di optare per il regime fiscale della "cedolare secca". Pertanto, per tutta la durata del contratto e, comunque, fino alla eventuale revoca di tale "opzione", il locatore rinuncia espressamente alla facoltà di richiedere qualsiasi aggiornamento del canone. L'eventuale revoca dovrà essere comunicata nei modi espressamente previsti dalla Legge e comunque entro il di ogni anno. In caso di revoca dell'opzione, il canone, come sopra convenuto, sarà aggiornato ogni anno, a richiesta della locatrice ed a	
1	٨



partire dall'anno successivo a quello della comunicazione di revoca, nella misura del 75% della variazione ISTAT verificatasi rispetto al mese precedente quello di inizio del nuovo regime fiscale. (4)

Articolo 4 (Deposito cauzionale)

Altre forme di garanzia:(4)

Articolo 5 (Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato E.

Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro

sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa

Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

Articolo 6 (Spese di bollo e di registrazione)

Le eventuali spese di bollo e di registrazione per il presente contratto sono a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna. Le eventuali spese per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. (7)

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

Articolo 7 (Pagamento, risoluzione e prelazione)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo55 della legge n. 392/78.

La vendita dell'unità immobiliare locata non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Articolo 8 (Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 9 (Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno Mesi (8) prima della scadenza. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso,

Jamo Jamo

In the second



3

dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.

Articolo 10 (Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e – così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Articolo 11 (Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 12 (Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 13 (Impianti)

Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello stesso DPR.

Articolo 14 (APE)

del

2

24

WA.

1 may

Articolo 15 (Accessi)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore deve consentire la visita all'unità immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi ovvero con le seguenti modalità:......(4)

Articolo 16 (Commissione di negoziazione paritetica)

La Commissione di negoziazione paritetica, di cui all'art. 6 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'Articolo 4, comma 2, della Legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo Territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal Regolamento, *Allegato E*, al citato Decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 17 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 18 (caratteristiche dell'immobile e determinazione del canone)

Le parti contrattuali e le OO.SS. che hanno prestato la loro assistenza durante la stipula del contratto si danno atto, reciprocamente, che il canone di locazione è stato determinato tenendo conto:

- della zona in cui è ubicato l'immobile: (zona)
- della fascia di oscillazione del canone: (fascia)
- dei seguenti elementi essenziali:
- dei seguenti elementi non essenziali:
- della superficie convenzionale dell'immobile che risulta essere di mq.: ..
- della classe energetica dell'immobile: (classe:.....)

-	
Altre cl	ausole
	approvato e sottoscritto

Il locatore Il conduttore



I JAM









A mente dell'articolo 1342, secondo comma, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del presente contratto.

II	locatore		
11	condutto	re	

Per prestata assistenza

L'associazione dei proprietari

l'associazione degli inquilini

NOTE:

- (1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
- (2) L'assistenza è facoltativa.
- (3) Inserire i dati catastali dell'immobile: Foglio, P.lla, Sub, categoria, classe, rendita catastale;
- (4) Cancellare la parte che non interessa.
- (5) La durata minima è di sei mesi e quella massima di trentasei mesi.
- (6) Il deposito cauzionale non potrà essere superiore all'importo di una mensilità del canone per i contratti a sei mesi, non superiore a due per i contratti fino a tre anni.
- (7) Imposta non dovuta in caso di adesione all'opzione fiscale "Cedolare Secca".
- (8) Il conduttore ha diritto di recesso con preavviso di due mesi. Tale facoltà è consentita anche nel caso di locazione a più studenti.

X

PL


B

Almo

Jey .


*[*5/[1

A



ALLEGATO D

	TABELLA ONERI ACCESSORI
9	RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE
	RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE
	ASCENSORE
(Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni
	Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti
	Adeguamento alle nuove disposizioni di legge
	Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione
	Ispezioni e collaudi
	AUTOCLAVE
	Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari
	(pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.)
	Manutenzione ordinaria C
	Imposte e tasse di impianto
	Forza motrice C
	Ricarico pressione del serbatolo C
	Ispezioni, collaudi e lettura contatori
	λ
	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO,
	DI VIDEOSORVEGLIANZA E SPECIALI
	Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione L
	Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione
	Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme
	Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme
	Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni
	Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni
	Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili L
	Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili
	Installazione e sostituzione di impianti di videosorveglianza
	Manutenzione ordinaria di impianti di videosorveglianza C
	Λ
	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO,
	PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA,
	127/128W NO. 1
	Installazione e sostituzione degli impianti Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti L Americani degli impianti compressi il rivestimento refrettario
	Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario
	Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale C
	Lettura dei contatori
	Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua
	/ V 240 //
	Character to the control of the cont
3	



IMPIANTI SPORTIVI	, The KATTO SHIP HAT IN)	craft.
Installazione e manutenzione straordinaria			
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.)			•
Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di material	ic	C	
per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa)			•
The second section of the sect	7	7.00	, .
IMPIANTO ANTINCENDIO			
Installazione e sostituzione dell'impianto		L L	N
Acquisti degli estintori	,		
Manutenzione ordinaria			V
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi		C	
			111
			OPI
IMPIANTO TELEVISIVO CENTRALIZZATO E DI RICEZ	ZIONE		
DATI INFORMATIVI			1
Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisi	vo centralizzato e per		
l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via	cavo	99	0
o satellitare		L	1
Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato e p	er l'accesso		
a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o sa	tellitare	C	
PARTI COMUNI			
Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico		L	
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico		C	2
Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari		L	- 1
Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari		(: 5
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura		L	
Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la diso	tturazione		1
dei condotti e pozzetti			:
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere		L	1
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e	locali comuni	٠ (2
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni			2
Installazione e sostituzione di serrature		L	$\wedge \wedge$
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attr	ezzi utilizzati		
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalat	tori, bidoni,	L	M.
armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale o	li arredo		· /
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, carto	elli	(
segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guic			
e altro materiale di arredo	T		N
Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile	1	(2 1 363
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali	SX	L	15 14 3
Tassa occupazione suoto pubblico per lavori condominan	1	70	/空(/(胸))5
	D		12/10/20
			100
a B V	V	v	_
PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO	F 8	6.3	
Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti		L	
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti		(2
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di ris	scaldamento .		
e sanitario	\	1 (T.
C SMIAMIN			R
١.	17,41014	WAR	1
\ \	Landard Company of the Company of th		_
114 - 114 -	AT DESCRIPTION OF THE PARTY.	國際 國際	



P. C. Land

	And a result to assert the second	4.7			1.11	
	Rifacimento di chiavi e serrature	mobile	10/1/01	or C		
	Tinteggiatura di pareti		1	C	100	
	Sostituzione di vetri			C		
	Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità, del cavo,					
	dell'impianto citofonico e videocitofonico e dell'impianto individuale					
	di videosorveglianza, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque	B 619	1881 B	14.300	SHOW SHOW	
	altro genere di dato informativo anche via cavo e satellitare				,	
				C	-	j)
	Verniciatura di opere in legno e metallo		- 1	C	X	11
	Manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento		_	C	Acres	
	Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento		L	7.4	. 0	1
					()	
	PORTIERATO				10	1
	Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi					1
	previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima,	L10%	,	290%	1	/
	premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.	L10%	,	290% C	1	
	Materiale per le pulizie Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l.	L10%		290%		
	Manutenzione ordinaria della guardiola	L10%	A	290%	0 N	1
	Manutenzione straordinaria della guardiola	L		22070	X	T
	Manutenzione attaviumana dema guardiora	~			-	1
	PULIZIA					,
	Spese per l'assunzione dell'addetto		L)
	Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali				T)
	e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi,				1	
	ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.		8	C	0	
	Spese per il conferimento dell'appalto a ditta		L			
	Spese per le pulizie appaltate a ditta			С		
	Materiale per le pulizie			С	- 1	
	Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia		L	-		
	Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia			0000	\wedge	
	Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti			č	4-17	
	Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva			č	di	
	Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori		L	•	V	
	Sacchi per la preraccolta dei rifiuti			C		
	Sacem per la preraccona del rimati			_		
	SGOMBERO NEVE				1	
	Spese relative al servizio, compresi i materiali d'uso				/	
				1		
	\vee			(3)	10	
1	LEGENDA			(3()6		
	L = locatore	9.4		(3X4	TIME	
	C = conduttore			Y.	0A3	1
		1 .	>		V	111
		1.				V
	1	TAN	0 14		11	1X
		10,	VV		(f.) \\	ma,
				1		11
2	1 1/2 IDADEGRASSISTATION INCOMESTATIONAL	ER KORLOW	MATERIAL	MA NOVEMBRE	END/MINOS	1
1		建筑器				13.
		据 報源		幸 医视		1



risoluzione anticipata;

condizione di manutenzione dell'immobile;

funzionamento degli impianti e servizi;

recesso;

MODULO DI RICHIESTA PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE

(D.M. 16.01.2017)

II/la	sottoscritto/a		C.F.:	
resid	ente in	via/piazza		_ n°, conduttore di
immo	obile sito all'i	ndirizzo di residenza sopra indicato,	ovvero in	via/piazza
		n°, con contratto di	locazione abitativa di nat	ura:
c	art. 2, com	na 3, L. 431/98 (agevolato);		\bigcirc
c	art. 5, com	na 1, L. 431/98 (transitorio);		9
c	art. 5, com	na 2-3, L. 431/98 (studenti universitari));	V
c	art. 2, com	na 1, L. 431/98;	1	•
c	art. 23 D.L.	123/2014;		7
c	altro	39.41396.590.590.0007		
aven	do interesse a	; al di avviare la procedura prevista dall'a		_
ques	tioni inerenti:			g.
c	o interpretaz	one del contratto;		
c	o esecuzione	del contratto;		00
c	o attestazion	e della rispondenza del contratto all'Ac	cordo di riferimento;	A.
c				V
c	o oneri acces	TO NO. 100	<	₹
		dell'imposizione fiscale sull'immobile;		N
c	er and the control of	enza di elemento che incide sulla congr	ulta del canone;	ľ
c	o cessazione	della locazione;		

tone full

	CHIEDE	
Alla	Organizzazione dei Conduttori/Organizzazione della quale firmataria dell'Accordo Territoriale sott	Proprietà
proce- concil forma Ai fini preme	che, valutata l'ammissibilità della presente istanza ed in da da ai successivi adempimenti previsti dall'art. 3 del Regolamento di negliazione stragiudiziale allegato E) al citato D.M. 16.01.2017, con accettazione della costituzione della Commissione, di quanto previsto dagli artt. 6, 7, 8 del citati della comunicazione al locatore/conduttore della presente istanza si indicesso, ovvero	ndicato il nego oziazione pari la parte mia, ir o Regolamento a l'indirizzo di
	, Iì Firma	
	Tours of the state of	lej

ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA D.M. 16/01/2017

SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB.	CATEGORIA	CLASSI		RENDITA
	/ in corso di re	egistrazione, essendo	il i termini non a	ancora scaduti, ha	presso l	' Agenzia	delle Entrate
	/ in corso di re	egistrazione, essendo OO, <u>sotto la sua resp</u> e	il i termini non a	al nal n. ancora scaduti, ha	presso I presentato ric	' Agenzia chiesta p	delle Entrate er l'attestazio
I D.M. 16/01/2	/ in corso di re	egistrazione, essendo	il i termini non a	al nal n. ancora scaduti, ha	presso l	' Agenzia chiesta p	delle Entrate
	/ in corso di re	egistrazione, essendo OO, <u>sotto la sua resp</u> e	il i termini non a	al nal n. ancora scaduti, ha	presso I presentato ric	' Agenzia chiesta p	delle Entrate er l'attestazio
I D.M. 16/01/2	/ in corso di re	egistrazione, essendo OO, <u>sotto la sua respo</u> SUPERFICIE	il i termini non a	al nal n. ancora scaduti, ha	presso I presentato ric	' Agenzia chiesta p	delle Entrate er l'attestazio
I D.M. 16/01/2 CALPESTABILE GARAGE, BOX, POS	/ in corso di re	egistrazione, essendo OO, <u>sotto la sua respo</u> SUPERFICIE	il o i termini non a onsabilità, i se	al n nncora scaduti, ha guenti elementi:	presso I presentato ric	'Agenzia chiesta p % 100	delle Entrate er l'attestazio

Le tabelle che seguono hanno la finalità di registrare i parametri qualitativi dell'immobile a contratto:

VERDE E CORTILE IN CONDOMINIO (quota millesimale)

١	Ĭ	7	,
1	(١	
		V	
ľ	١	1	ı
	1	6	1

ELEMENTI ESSENZIALI			ELEMENTI NON ESSENZIALI		
APPARTAMENTO DAL 1° PIANO IN POI (COMPRESI I PIANI RIALZATI CON GIARDINO)	SI	NO	PIANO INTERMEDIO O PIANO RIALZATO CON GIARDINO	SI	NO
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AUTONOMO O CENTRALIZZATO OVVERO IMPIANTI TERMICI (L. 90/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)	SI	NO	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SU ALMENO IL 50% DEI VANI	SI	NO
PRESENZA DI ASCENSORE PER APPARTAMENTI COLLOCATI OLTRE IL 2° PIANO	SI	NO	DOPPIO SERVIZIO	SI	NO
			POSTO AUTO O BOX	SI	ир

The

SUPERFICIE CONVENZIONALE TOTALE

fence

DOPPIA ESPOSIZIONE	SI	NO
CORTILE COMUNE	SI	NO
CANTINA/SOFFITTA	SI	NO
ASSENZA TOTALE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NELL'EDIFICIO (L. 13/1989)	SI	NO
DOPPI VETRI/VETRI TERMICI O DOPPI INFISSI SU ALMENO IL 50% DELL'ABITAZIONE	SI	NO
SBARRE ANTI-INTRUSIONE A INFISSI SU ALMENO IL 50% DELL'ABITAZIONE	51	NO
PORTA BLINDATA	SI	NO
SISTEMA DI ALLARME SINGOLO E/O VIDEOCAMERA E/O IMPIANTI DI SICUREZZA E/O AUTOMAZIONE (DOMOTICA)	SI	NO
IMPIANTO DI VIDEOCITOFONO	SI	NO
COPERTURA FIBRA OTTICA	SI	NO
PRESENZA DI AUTOCLAVE E/O RISERVA IDRICA CONDOMINIALE E/O AUTONOMA	SI	NO
DOTAZIONI DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI	SI	NO
TERRAZZO O GIARDINO AD USO ESCLUSIVO DI SUPERFICIE NON INFERIORE AL 20% DELL'UNITA' IMMOBILIARE	SI	NO
TOT. ELEMENTI NON ESSENZIALI		1

ZONA:	FASCIA:
CANONE MENSILE MIN = € mq/mese	x mq sup. convenzionale= €
CANONE MENSILE MAX = € mq/mese	x mq sup. convenzionale = €

MAGGIORAZIONE CANONI	%	CANONE MENSILE MINIMO	CANONE MENSILE MASSIMO
DURATA CONTRATTUALE	+2% (4 ANNI DI CONTRATTO) +4% (5 ANNI DI CONTRATTO) +6% (6 O PIU' ANNI DI CONTRATTO)	e	e
ARREADAMENTO	+10% (PARZIALMENTE ARREDATO) +20% (COMPLETAMENTE ARREDATO)	e	E
CLASSE ENERGETICA	+3% (CLASSE D) +4% (CLASSE C) +6% (CLASSE B) +8% (CLASSE A1,A2,A3,A4)	e	e

TUTTO CIO' PREMESSO

l'Organizzazione,	sulla base degli elemer	ti oggettivi dichiara	iti dalla parte	locatrice
sotto la propria personale responsabilità, anche ai fini dell'	ottenimento di eventua	i ageyolazioni fișcal	١,	



ATTESTA

IL DICHIARANTE	P. L'ORGANIZZAZIONE
A SIM	And July July July July July July July July



VERIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELLA LEGGE 431/98 ART.2 COMMA 3 – ART.5 COMMA 1- ART.5 COMMA 2

COMUNE	DI	 	
COMUNE	ш	 	

Proprietario/a Sig./ra	
Immobile sito an. in Via/Piazza,n.	dati catastali:

FOGLIO	PARTICELLA	SUB.	CATEGORIA	CLASSE	RENDITA

La tabella che segue ha lo scopo di definire la superficie convenzionale di calcolo in Mq dell'immobile a contratto:

SUPERFICIE	MQ (reali)	%	MQ. (conv.)
CALPESTABILE		100	
GARAGE, BOX, POSTO AUTO ACCATASTATO		50	
TERRAZZI, BALCONI, LAVANDERIE, CANTINE, PORTICATI, VERANDE, RIPOSTIGLI, TAVERNETTE E MANSARDE		25	
POSTI AUTO NON ACCATASTATI MA ASSEGNATI CON REGOLAMENTO O DELIBERA CONDOMINIALE		15	
VERDE E CORTILE IN CONDOMINIO (quota millesimale)		10	
SUPERFICIE CO	ONVENZIONALE	TOTALE	

Le tabelle che seguono hanno la finalità di registrare i parametri qualitativi dell'immobile a contratto:

(7
>	
-	1
	V
W	

ELEMENTI ESSENZIALI			ELEMENTI NON ESSENZIALI			ľ
APPARTAMENTO DAL 1° PIANO IN POI (COMPRESI I PIANI RIALZATI CON GIARDINO)	SI	NO	PIANO INTERMEDIO O PIANO RIALZATO CON GIARDINO	SI	NO	
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AUTONOMO O CENTRALIZZATO OVVERO IMPIANTI TERMICI (L. 90/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)	SI	NO	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SU ALMENO IL 50% DEI VANI	SI	NO	
PRESENZA DI ASCENSORE PER APPARTAMENTI COLLOCATI OLTRE IL 2° PIANO	SI	NO	DOPPIO SERVIZIO	SI	NO	1
			POSTO AUTO O BOX	SI	NO	1

pp

DOPPIA ESPOSIZIONE	SI	NO
CORTILE COMUNE	SI	NO
CANTINA/SOFFITTA	SI	NO
ASSENZA TOTALE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NELL'EDIFICIO (L. 13/1989)	SI	NO
DOPPI VETRI/VETRI TERMICI O DOPPI INFISSI SU ALMENO IL 50% DELL'ABITAZIONE	SI	NO
SBARRE ANTI-INTRUSIONE A INFISSI SU ALMENO IL 50% DELL'ABITAZIONE	SI	NC
PORTA BLINDATA	SI	NC
SISTEMA DI ALLARME SINGOLO E/O VIDEOCAMERA E/O IMPIANTI DI SICUREZZA E/O AUTOMAZIONE (DOMOTICA)	SI	NC
IMPIANTO DI VIDEOCITOFONO	SI	NC
COPERTURA FIBRA OTTICA	SI	NC
PRESENZA DI AUTOCLAVE E/O RISERVA IDRICA CONDOMINIALE E/O AUTONOMA	SI	NC
DOTAZIONI DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI	SI	NO
TERRAZZO O GIARDINO AD USO ESCLUSIVO DI SUPERFICIE NON INFERIORE AL 20% DELL'UNITA' IMMOBILIARE	SI	NO
TOT, ELEMENTI NON ESSENZIALI		_



MAGGIORAZIONE CANONI	1AGGIORAZIONE CANONI %		CANONE MENSILE MASSIMO
DURATA CONTRATTUALE	+2% (4 ANNI DI CONTRATTO) +4% (5 ANNI DI CONTRATTO) +6% (6 O PIU' ANNI DI CONTRATTO)	e	e
ARREADAMENTO	+10% (PARZIALMENTE ARREDATO) +20% (COMPLETAMENTE ARREDATO)	e	e
CLASSE ENERGETICA	+3% (CLASSE D) +4% (CLASSE C) +6% (CLASSE B)	e	e

	-	_
M	X	
K	1	
d	1	

ZONA:	FASCIA:
CANONE MENSILE MIN = € mq/mese	x mq sup. convenzionale= €
CANONE MENSILE MAX = € mq/mese	x mq sup. convenzionale = €

Canone mensile concordato tra le parti (entro i valori di oscillazione previsti nella fasçia in cui si colloca l'immobile)=€......

Canone mensile concordato tra

RL

M

5///

Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di legge	le sottoscritte Organizzazioni firmatarie (1) dell'accordo territorial
accertati i dati riferiti al contratto di locazione stipulato	in data da
	CERTIFICANO
la conformità relativa all'accordo territoria	le del Comune di::
ASSOCIAZIONI PROPRIETARI IMMOBILIARI	ASSOCIAZIONI INQUILINI
NOTA (1): AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA CONFORMITA' DE	EL CONTRATTO ALL'ACCORDO TERRITORIALE E' NECESSARIA LA FIRMA DI ALMENO
UNA DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI TRA QUELLE DEI PROPRIET	TARI E DEGLI INQUILINI
N D	
\mathcal{M}	John Just
(81	
	Mulo & hus
	Mucho y
	V